

## ***Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali***

(testo presentato dai Consiglieri Arch. S. Cali e Prof. S. Vitale, coordinato con gli emendamenti proposti dalla I Commissione Consiliare Permanente)

### ***Art. I Ammissibilità degli incarichi***

*I. Pur nel rispetto delle previsioni delle leggi in materia di conferimento di incarichi professionali e segnatamente dell'art. 17 della legge 109/94, così come modificata e integrata dalla legge 415/98, l'Ente utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.*

*II. E' consentito affidare incarichi professionali riguardanti prestazioni ed attività:*

- a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;*
- b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; le indisponibilità, individualmente accertate e attestate altresì dal Dirigente o Capo del Settore cui l'incarico affinisce, devono essere rese in forma scritta dagli interessati e riguardare tutti i dipendenti della qualifica prescritta per lo svolgimento della prestazione e/o attività;*
- c) che riguardino oggetti e materie di eccezionale, particolare e comprovata delicatezza e/o rilevanza ovvero interessi pubblici in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.*

*III. Quando si ritengano sussistere i casi di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio il parere del Segretario generale.*

*IV. Negli atti deliberativi devono sempre essere specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali esterni.*

*V. Nei casi sopra previsti devono comunque essere garantite ed attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale degli uffici competenti e gli incaricati esterni.*

#### **ART. 2 Programmazione**

*Le opere per la progettazione e/o realizzazione delle quali sono decisi incarichi professionali esterni devono essere specificate nel piano triennale delle Opere Pubbliche e la relativa spesa deve essere prevista nel bilancio di previsione di competenza.*

#### **ART. 3 Elenchi dei professionisti**

*I. Sono costituiti elenchi aperti di professionisti e di studi associati professionali disponibili all'affidamento di incarichi, che non riguardino oggetti e materie di cui alla lettera c) del II comma dell'art. 1, e cioè:*

- Progettazioni edilizie e /o urbanistiche, direzione dei lavori, collaudo di opere relazioni e studi geologici, responsabile in materia di sicurezza del lavoro, ecc.;*
- Rappresentanza e difesa legale, ecc.;*
- Consulenza commerciale e tecnica, ecc. ;*
- Rogiti notarili, pubbliche relazioni, ecc.;*

*II. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato alla quale deve essere unita la seguente documentazione:*

- 1) autocertificazione di iscrizione all'albo professionale con l'anzianità di cui al successivo art.4;*

- 2) *attestato o dichiarazione di studio e di esperienza per le professioni per il cui esercizio non è prevista iscrizione ad apposito albo;*
- 3) *curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.*

*III. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché l'indicazione dell'elenco o degli elenchi nei quali i professionisti, singoli o di studi associati, intendono essere inseriti.*

*IV. L'iscrizione negli elenchi è disposta dal dirigente responsabile del Settore Competente. L'eventuale diniego dovrà essere dallo stesso adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.*

*V. Gli elenchi verranno formati in base alle professionalità ed alle specializzazioni disponibili. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curricula.*

*VI. Al momento dell'affidamento dell'incarico gli interessati dovranno altresì produrre la seguente dichiarazione:*

*redatta ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, di insussistenza di carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della Repubblica, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione antimafia vigente.*

*VII. Non potranno in qualunque modo essere conferiti incarichi a professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'al-*

*tro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.*

#### **Art. 4 Requisiti per la iscrizione negli elenchi**

*Possono essere iscritti soltanto i professionisti con almeno un anno di iscrizione negli albi professionali e gli studi associati con il capogruppo che abbia tale anzianità di iscrizione all'albo, ovvero i professionisti per la cui competenza non è prevista iscrizione ad apposito Albo ma che dimostrino un'esperienza e un'attività svolta nell'ultimo anno.*

#### **Art. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi.**

*I. Gli incarichi di cui all'art.1 secondo comma, lettere a) e b) sono deliberati dalla Giunta Comunale con adeguata motivazione basata oltre che su quanto previsto dall'art. 1, su:*

- 1) attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;*
- 2) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;*
- 3) divieto di conferire incarichi a professionisti che già ne abbiano avuto conferito altro in corso di espletamento;*
- 4) eventuale precedente rifiuto di altro incarico;*
- 5) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.*

*II. Salvo il caso di cui al punto 5 del precedente comma, non potrà essere assegnato ad uno stesso professionista più di un incarico ogni dodici mesi, se non previo scorrimento dell'intero elenco.*

*III. Salve altresì esplicite previsioni di legge, nessun incarico può essere confe-*

*rito dal Dirigente o Capo del Settore cui l'incarico stesso afferisce.*

*IV. Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore, compatibilmente con la loro natura ed il loro oggetto nonché con il quadro normativo regionale e nazionale vigente, sono conferiti congiuntamente a più professionisti o comunque a studi associati.*

#### **ART. 6 Incarichi speciali**

*I. Gli incarichi di cui all'art.1 secondo comma lettera c), se non riservati dalla vigente normativa alla competenza del Sindaco, sono deliberati dalla Giunta Comunale che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari.*

*II. La deliberazione deve essere dettagliatamente motivata sia in ordine alla peculiarità dell'oggetto e della materia, sia in ordine alle qualità professionali dell'incaricando e delle sue specifiche e comprovate competenze.*

*III. Lo stesso vale per il conferimento di tali incarichi a gruppi o ad associazioni tra professionisti.*

*IV. La deliberazione di incarico deve contenere il relativo disciplinare ovvero alla stessa deve essere allegata apposita convenzione già approvata dal Consiglio Comunale.*

*V. Anche per tali incarichi vale quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo.*

#### **Art. 7 Incarichi tecnici speciali**

*Per progetti e proposte di soluzione relativi ad opere di rilevante interesse urbanistico, artistico e tecnico, qualora i tempi di programmazione lo consentano, deve essere deliberato un progetto - concorso esteso alla partecipazione di concorrenti nazionali ed eventualmente stranieri.*

## **Art. 8 Convenzioni**

*I. Gli incarichi esterni devono essere regolati da convenzioni e/o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla deliberazione di incarico.*

*II. Le convenzioni-tipo sono approvate dal Consiglio Comunale per ogni tipologia di incarico.*

*III. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.*

*IV. Le convenzioni e/o i disciplinari per i singoli incarichi, che costituiscono parte integrante delle relative deliberazioni, devono precisamente stabilire l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità ed i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.*

*V. Le convenzioni e/o i disciplinari devono altresì prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare incompatibili con l'incarico affidato.*

*VI. L'oggetto dell'incarico deve includere le prestazioni e le forniture eventualmente necessarie al completamento dell'intero iter tecnico-amministrativo.*

*VII. All'atto della stipula della convenzione gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per la iscrizione negli elenchi.*

*VIII. Al momento del conferimento dell'incarico, il Professionista è tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa e/o fidejussoria a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni, nell'espletamento dell'incarico affidatogli, che possono determinare danni a carico dell'Ente.*

## **Art. 9 Compensi per gli incarichi correnti**

*I. Per i compensi relativi agli incarichi di cui all'articolo precedente si applicano*

*le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.*

*II. Per gli incarichi affidati ai sensi del quarto comma dell'art. 5, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui al primo comma del presente articolo, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.*

#### **Art. 10 Registro degli incarichi**

*I. E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.*

*II. Al Rendiconto è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza, con l'indicazione della relativa spesa e di tutti i dati rilevabili dal registro degli incarichi.*

#### **Art. 11 Gestione e controllo**

*I. L'Ufficio Contratti cura:*

- a) l'accettazione delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, con l'annotazione della data della presentazione;*
- b) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi;*
- c) la trasmissione agli uffici interessati di copie degli elenchi e degli aggiornamenti;*
- d) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi;*
- e) le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle deliberazioni di incarico;*

*f) le forme di pubblicità di cui all'art. 13 del presente regolamento.*

## *II. Gli uffici competenti provvedono:*

- a) alla preparazione e alla redazione delle proposte di deliberazione di incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 5;*
- b) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso;*
- c) a fornire all'Ufficio Contratti ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli incarichi.*

## *III. Il Segretario Generale:*

- a) esprime il proprio parere ai sensi del III comma dell'art. 1;*
- b) verifica la conformità degli atti per l'affidamento degli incarichi alle norme del presente regolamento;*
- c) redige rapporti al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale in merito alle inadempienze riscontrate e ad altri argomenti che ritiene opportuno segnalare.*

## *Art. 12 Cancellazione dagli elenchi*

*Il Sindaco dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli studi associati che:*

- a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;*
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico, in corso di espletamento.*
- c) abbiano assolto con comprovata negligenza gli incarichi loro affidati;*
- d) siano comunque responsabili di accertate gravi inadempienze.*

## *Art. 13 Pubblicità*

*I. Per la iscrizione negli elenchi, che può avvenire in ogni tempo, il Comune at-*

*tua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico ed informazione agli ordini e collegi professionali.*

*II. Il primo avviso pubblico verrà affisso entro giorni trenta dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli elenchi dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.*

*III. Ciascun cittadino può consultare gli elenchi e il registro degli incarichi e far pervenire al Sindaco proprie osservazioni e proposte.*

**Art. 14 Affidamento in economia servizi tecnici.**

*I servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, collaudo e simili di valore inferiore ad euro ventimila, in caso di carenza di idoneo personale interno – per insistenza delle necessarie figure professionali o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro – accertata ed attestata dai dirigenti delle Aree tecniche, possono essere direttamente affidati in economia ad idoneo professionista di fiducia, con determinazione del Sindaco, ai sensi della Circolare 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e delle Determinazioni n. 4 del 29 marzo 2007 e n. 2 del 25 febbraio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; in tal caso si prescinde dalle procedure previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.*